



01 28433-22

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Oggetto:
disciplinare
magistrati

Guido Raimondi	- Primo Presidente ff-	Oggetto
Carlo De Chiara	- Presidente di Sezione -	R.G.N. 2498/2022
Oronzo De Masi	- Consigliere -	Cron. 28433
Enrico Manzon	- Consigliere Rel. -	PU - 27/09/2022
Alberto Giusti	- Consigliere -	
Antonello Cosentino	- Consigliere -	
Lina Rubino	- Consigliere -	
Giulia Iofrida	- Consigliere -	
Antonella Pagetta	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 2498/2022 R.G. proposto

da

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , con domicilio eletto in (omissis) , presso lo studio del difensore;

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

420
22

(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) ,
domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avv. (omissis) ,
domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrenti -

Contro

Ministro della giustizia, Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione;

- intimati -

avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore
della Magistratura n. 143/2021, depositata il 6 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre
2022 dal Consigliere Enrico Manzon;

uditi gli Avv. (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) , (omissis) ;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Carmelo Sgroi e del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli,
che hanno concluso chiedendo il rigetto dell'istanza congiunta di
rinvio nonchè dei ricorsi.

Rilevato che:

Con sentenza n. 143/2021, depositata il 6 dicembre 2021, la
Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
accertava la responsabilità di (omissis) , (omissis) ,
(omissis) , (omissis) e (omissis) in ordine agli illeciti
disciplinari loro ascritti ai capi 1, 2, 3, assorbito il capo 4 nel capo 1,
ed infliggeva al (omissis) , al (omissis) ed allo (omissis) la sanzione della
sospensione dalle funzioni per anni uno e mesi sei, al (omissis) ed al
(omissis) la sanzione della sospensione delle funzioni per mesi nove.



Agli incolpati erano stati contestati gli addebiti seguenti:

1) illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), 3, lettera i), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiche', in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualita' di membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, tenevano un comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri colleghi magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attivita' funzionale della Quinta Commissione dell'Organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nella riunione tra di essi tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, venivano invitati a partecipare soggetti - il dott. (omissis) , il dott. (omissis) ed il dott. (omissis) - completamente estranei alle funzioni ed alle attivita' consiliari e dei quali, da parte degli incolpati, era accettato e recepito, il contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine di direttivi di uffici giudiziari, tra cui, specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di (omissis), di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti, quali il dott. (omissis) ed il dott. (omissis). In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era gia' stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando Procuratore della Repubblica di (omissis) avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa. Condotta altresì che, tenuto conto delle ragioni e delle modalita' di realizzazione poneva in essere un uso strumentale delle rispettive qualita' e posizioni diretto, per la modalita' di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari (e, precisamente, di Procuratore della Repubblica e di Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di (omissis), nonche' di Procuratore della Repubblica di (omissis)) da parte del C.S.M.



2) l'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiche', in

violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualita' di membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, tenevano un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori (omissis), (omissis) e (omissis)), in quanto discutevano - secondo le modalita' ampiamente sopra descritte - in presenza ed insieme ad alcuni soggetti comunque estranei alle funzioni consiliari (quali i dott.ri (omissis) , membro del Parlamento, ed il dott. (omissis) , sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell'ufficio direttivo in questione) della strategia da seguire ai fini della nomina con soggetto ((omissis)) imputato in procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M. di Roma, emergendo in tal senso precisi elementi dalle intercettazioni disposte dal P.M. di Perugia nel p.p. iscritto nei confronti del dr. (omissis) (n. 6652/18 R.G.N.R. Mod. 21). In particolare, detto comportamento era vieppiù e sicuramente grave, poiché erano delineate ed approfondite le eventuali ragioni ostative alla nomina di alcuni dei candidati, asseritamente derivanti da un processo concernente il dr. (omissis) in corso a (omissis) (v. conversazione D1, R.I.T. 175/19, 9/5/19, h. 00.30,19, pg. 15). Inoltre, erano delineate e affrontate, anche al fine di una loro enfattizzazione, vicende che concernerebbero il dr. (omissis), ipoteticamente ostative alla designazione (v. la conversazione nel corso della quale il dr. (omissis), con riferimento all'esposto di altro collega, affermava: <<che ha raccolto tutte queste cose in un dossier tutte le cose che non andavano su questa inchiesta e su (omissis) e su ...inc.le...e ha fatto l'esposto quindi non e' proprio ...non e' una cazzata questo voglio di' non e' spacciata come una cazzata>>, dischetto 1, all. 1,



R.I.T. 175/19, 9/5/19, h. 00.35,39) ed era altresì prefigurata un'enfatizzazione del profilo professionale relativo al dott. (omissis).

3) l'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. U) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nella qualità di membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, violavano - con le modalità descritte nel precedente capo di incolpazione - il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione presso la Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura relativamente al conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Roma, indebitamente informando di tale pratica soggetti del tutto estranei alle funzioni consiliari, quali il dott. (omissis) (omissis), membro del Parlamento; il dott. (omissis), sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell'ufficio direttivo in questione; il dott. (omissis), membro del Parlamento nonché imputato in procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, in esito a richiesta avanzata dal proprio dal P.M. di Roma; nonché informando i predetti soggetti in ordine ai tempi ed agli orientamenti relativi a diverse future pratiche per il conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi di importanti uffici giudiziari italiani, secondo le specificazioni contenute nel capo 1). Notizia circostanziata dei fatti acquisita a seguito delle note del Procuratore Generale della Corte di appello di Perugia pervenute a quest'Ufficio (Procura generale presso la Corte di Cassazione, ndr) il 15 maggio 2019 (avente ad oggetto la mera comunicazione di iscrizione da parte del P.M. di Perugia del p.p. 6652/18- Mod. 21 nei confronti, tra gli altri, del dr. (omissis), recante in allegato un'annotazione di p.g.); il 31 maggio 2019 (avente ad oggetto atti relativi al p.p. n. 6652/18-Mod. 21 da ultimo citato, che si specifica essere coperti da segreto istruttorio); il 3 ed il 4 giugno 2019 (aventi ad oggetto la trasmissione di atti su supporto informatico, con n. 1 supporto informatico allegato alla prima nota e n. 1 supporto informatico allegato alla seconda nota);

il 7 giugno 2019 (avente ad oggetto la comunicazione da parte del P.M. di Perugia che gli atti trasmessi con le suindicate note, relativi al richiamato p.p. n. 6652/18-Mod. 21 erano stati <<contestati ed illustrati ... «agli indagati» e che quindi «l'eventuale ostensione o contestazione in sede disciplinare non recava «grave pregiudizio alle indagini»).

4) (per estensione del Ministro della Giustizia con atto del 13.06.2019) l' illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiche', in violazione dei doveri di diligenza, correttezza ed equilibrio, nella qualita' di membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, prendevano parte alla riunione tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, alla quale venivano invitati a partecipare soggetti - in particolare il dott.

(omissis) ed il dott. (omissis) - completamente estranei alle funzioni ed alle attivita' consiliari e con i quali gli incolpati pianificavano la possibilita' di incidere sulle future nomine di direttivi di uffici giudiziari, tra cui, specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per il dott. (omissis) ed il dott. (omissis). In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era gia' stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa. Emergevano in tal senso precisi elementi dalle intercettazioni disposte dal P.M. di Perugia nel p.p. iscritto nei confronti del dr. (omissis) (n. 6652/18 R.G.N.R. Mod. 21). Detto comportamento risultava invero diretto a influenzare la generale attivita' funzionale della Quinta Commissione dell'Organo di autogoverno, sostanziandosi in una grave inosservanza alle norme regolamentari di cui al testo unico sulla dirigenza giudiziaria - Circolare n. P-14858-2015 - che stabiliscono la necessita' di preservare l'autonomia valutativa del C.S.M. In tal modo, gettavano



discredito sull'ordine giudiziario ed incidevano negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui il magistrato deve godere.

In Roma il 9 maggio 2019, notizia circostanziata dei fatti acquisita il 31 maggio 2019.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli incolpati sanzionati disciplinarmente, deducendo rispettivamente cinque motivi (omissis), tredici motivi (omissis), quattordici motivi (omissis) e (omissis), diciassette motivi (omissis).

I ricorrenti (omissis), (omissis) e (omissis) hanno presentato memorie ((omissis) due) e, con istanza congiunta, tutti i ricorrenti hanno richiesto il differimento della trattazione del procedimento a nuovo ruolo per la pendenza avanti alla Corte costituzionale del giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura contro la delibera della Camera dei Deputati negatoria dell'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni/captazioni nel procedimento disciplinare riguardante il magistrato e deputato (omissis).

Anche il PG ha depositato memoria.

I ricorrenti hanno successivamente depositato un'ulteriore istanza di rinvio per il fatto di non aver potuto esaminare nel termine a difesa dato per legge le conclusioni scritte del PG, a causa di una disfunzione temporanea del PCT che non ha loro consentito l'accesso al fascicolo telematico.



Considerato che:

La Corte ravvisa l'opportunità di accogliere la prima istanza di rinvio proposta, con assorbimento della seconda.

Risulta invero dagli atti che è pendente avanti alla Corte costituzionale un procedimento per conflitto di attribuzione sollevato, con ordinanza in data 23 marzo 2022, dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, avente ad oggetto la delibera in data 12 gennaio 2022 con la quale la Camera dei Deputati ha negato l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni informatiche,

nell'ambito del giudizio disciplinare n. 93/2019 a carico del magistrato, in aspettativa per mandato parlamentare, (omissis)
(omissis)

Dalla motivazione di tale ordinanza emerge con evidenza che si tratta sostanzialmente del medesimo materiale, relativo alle intercettazioni/captazioni, che è stato valorizzato nella sentenza impugnata, essendo le correlate statuizioni oggetto di plurime censure sviluppate nei ricorsi in esame, anche con specifico riguardo ai profili implicati in detto procedimento per conflitto di attribuzione.

Specificamente si connettono a quel procedimento le questioni poste dal ricorrente (omissis) con il quarto motivo, dal ricorrente (omissis) con il terzo motivo, dal ricorrente (omissis) con il secondo motivo, dai ricorrenti (omissis) e (omissis) con il quarto motivo.

Tutti i ricorrenti, analogamente, hanno infatti chiesto a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità e sulla congruità motivazionale dell'affermazione della sentenza impugnata di utilizzabilità di detto materiale probatorio riguardante anche un soggetto investito del mandato parlamentare ossia appunto il (omissis).

Appare pertanto opportuno attendere la decisione della Corte costituzionale in detto procedimento, con ogni riserva di valutarne gli effetti nel presente giudizio, con specifico riguardo alle censure in questione.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2022

Il Presidente

Guido Rasi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 29.09.22



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Donna Silvia Abate

SA

RA